

**ADDITIONAL LIQUIDITY MONITORING METRICS:
GLI ADEGUAMENTI PUMA2**

Roma, novembre 2016

INDICE

<i>PREMESSA</i>	4
1. <i>PROFILI DI CARATTERE GENERALE</i>	6
2. <i>PROFILI DI CARATTERE SPECIFICO</i>	7
2.1 Concentrazione del finanziamento per controparte e per prodotto	7
2.2 Concentrazione del finanziamento per prodotto	8
2.3 Prezzi dei finanziamenti ricevuti ripartiti in base alla durata originaria	9
2.4 Concentration of counterbalancing capacity by issuer/counterparty	9
3. <i>INTERVENTI SULLE TABELLE DI CORREDO</i>	10

PREMESSA

Il 5 marzo è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda le ulteriori metriche di controllo per le segnalazioni sulla liquidità, adottato dalla Commissione Europea lo scorso 1° marzo.

Le nuove metriche proposte dall'Autorità Bancaria Europea sono strumenti di monitoraggio (*additional liquidity monitoring metrics - ALMM*) che nascono con il fine di arricchire e standardizzare lo scambio di informazioni tra Autorità di Vigilanza dei diversi paesi e di acquisire informazioni ulteriori e maggiormente specifiche sul governo della liquidità in banca. In particolare, il Regolamento prevede l'introduzione dei seguenti template:

- ✓ *Concentration of funding by counterparty* (template C67.00) che rileva le fonti di provvista per controparte significativa;
- ✓ *Concentration of funding by product type* (template C68.00) che è finalizzato a raccogliere informazioni sulla concentrazione dei fondi per tipologia di prodotto;
- ✓ *Prices for various lengths of funding* (template C69.00) che raccoglie informazioni sul volume medio delle transazioni e dei prezzi pagati nel periodo di riferimento dalle istituzioni per il finanziamento;
- ✓ *Roll-over of funding* (template C70.00) che è finalizzato a raccogliere informazioni sul volume dei fondi a scadenza e i

nuovi finanziamenti ottenuti su base giornaliera nel corso di un orizzonte temporale mensile;

- ✓ *Concentration of counterbalancing capacity by issuer/counterparty* (template C71.00) che rappresenta la concentrazione, per emittente/controparte, della “counterbalancing capacity” della banca .

Per ciò che concerne la frequenza segnaletica e i termini di invio, si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313.

La Banca d'Italia emanerà le Circolari n. 286 e n. 154 che traducono secondo lo schema matriciale, attualmente adottato nelle segnalazioni di vigilanza, i citati ITS.

Ciò premesso, il Gruppo Interbancario ha svolto un'attività di analisi per verificare la possibilità di poter gestire all'interno della procedura PUMA2 la produzione delle connesse segnalazioni. L'esito di tale verifica è il seguente:

- ✓ I template C67.00, C68.00 e C71.00 sono stati ritenuti pienamente gestibili.
- ✓ Il template C70.00 è stato ritenuto non gestibile. Il template prevede un breakdown giornaliero assente dal processo PUMA.

Per il template C69.00 il Gruppo ha svolto un supplemento di analisi per verificarne la fattibilità. Il risultato dell'analisi ha evidenziato il permanere di dubbi interpretativi, in particolare sui contenuti richiesti nelle colonne “spread” e “volume”, che non consentono, al momento, di dare alcun valore aggiunto ai fini della

generazione del template. Il Gruppo si riserva quindi di rivalutarne la fattibilità quando la normativa europea, peraltro oggetto di prossima modifica, chiarirà i dubbi emersi.

La presente Nota tecnica illustra i principali interventi di adeguamento della documentazione PUMA2.

1. PROFILI DI CARATTERE GENERALE

I template degli ALMM presentano delle caratteristiche informative comuni, in particolare:

- ✓ **L'apertura per valuta significativa.** Gli intermediari devono segnalare alle autorità competenti sia il totale delle posizioni (espresso in euro) sia le valute significative¹, per la cui individuazione si rimanda all'articolo 415, paragrafo 2 del CRR. A tal fine viene utilizzato l'attributo VALUTA RILEVANTE PER LIQUIDITA' (0=NO; 1=SI) già previsto nella tabella di corredo 01.
- ✓ **La durata dei finanziamenti (funding) in giorni.** Viene richiesta l'indicazione in giorni sia della durata media ponderata originaria che della durata media ponderata residua dei finanziamenti. A tal fine per la durata originaria, viene creato il nuovo campo di input **05246 – NUMERO GIORNI PER IL CALCOLO DELLA DURATA ORIGINARIA**², mentre per la durata residua analoga informazione viene derivata nel nuovo campo 05247;

¹ Si precisa che l'euro non dovrà essere segnalato tra le valute significative.

² Si è ritenuto preferibile, per la segnalazione in oggetto, prevedere un nuovo campo (05246). Il Gruppo si riserva di valutare, in un secondo momento, un'eventuale integrazione con il campo **00224 Durata originaria espressa in mesi**.

- ✓ **La classificazione delle operazioni per tipologia di prodotto.** Tale informazione viene ritenuta derivabile all'interno del processo PUMA sfruttando le consuete metodologie di tabella decisionale. Si precisa che la riconduzione delle FTO di raccolta nelle tipologie di prodotto previste è stata effettuata in base al principio ricavabile dalla Q&A 2014_1699.

2. PROFILI DI CARATTERE SPECIFICO

2.1 Concentrazione del finanziamento per controparte e per prodotto

Il *template* C67.00 prevede la segnalazione della provvista raccolta per controparte significativa in percentuale delle “passività totali”. In particolare occorre segnalare le prime 10 controparti finanziatrici che incidono in aggregato per oltre l’1% delle “passività totali”. A tal fine è stata creata un’apposita **funzione extratabellare F54_1 – DETERMINAZIONE DELLE PRIME DIECI CONTROPARTI FINANZIATRICI** che elabora il flusso di dati provenienti dalla fase di generazione (FTD intermedie 50000.01 e 50000.03).

L’identificazione delle controparti avviene attraverso l’invio da parte degli enti del codice censito della controparte³.

³Il LEI code, il Counterparty name e lo Stato, anche per il template C71.00, saranno derivati a partire dal codice censito a cura della B.I.

Viene richiesto inoltre per la raccolta, effettuata emettendo titoli, di identificare l'obbligazionista secondo il principio *best effort basis*. Per far fronte a questa esigenza, è stato sviluppato un trattamento extratabellare (cfr. F54_1) che si avvale delle informazioni previste per le FTO relative ai titoli di terzi ricevuti in deposito FTD intermedie 50000.05), alle obbligazioni emesse e alle passività correlate alle proprie cartolarizzazioni.

2.2 Concentrazione del finanziamento per prodotto

Il *template* C68.00 prevede la segnalazione della provvista raccolta mediante ciascun prodotto o strumento significativo. In particolare per “strumento/prodotto significativo” si intende un singolo strumento/prodotto che in aggregato ammonti a oltre l'1% del totale delle passività della banca. Ai fini dell'individuazione degli strumenti/prodotti significativi è stata creata un'apposita **funzione extratabellare F54_2 – DETERMINAZIONE DEI PRODOTTI SIGNIFICATIVI**.

Per ciascun prodotto è richiesta l'indicazione, oltre che dell'importo, dell'ammontare coperto e non coperto dallo schema di garanzia dei depositi o da uno schema equivalente di un altro paese. A tal fine si ricorre alla funzione già introdotta **F41 – CALCOLO DELL'AMMONTARE DEI DEPOSITI COPERTO DA UN SISTEMA DI GARANZIA**.

2.3 Prezzi dei finanziamenti ricevuti ripartiti in base alla durata originaria

Il *template* C69.00 raccoglie i volumi medi del periodo di riferimento, espressi sia a totale che per categoria di prodotto, e il prezzo dei finanziamenti. In particolare viene richiesta l'indicazione dello "spread" calcolato confrontando il tasso che le banche pagano per il finanziamento ottenuto con il benchmark di riferimento.

Come chiarito dall'EBA, le informazioni riguardano le nuove operazioni del periodo (cfr. Q&A 2014_1700). Si precisa inoltre che le operazioni con durata originaria superiore ai 10 anni non sono oggetto di segnalazione in questo template (cfr. Q&A 2015_1802), invece le operazioni "a vista" dovranno essere segnalate nello scaglione "overnight" (cfr. Q&A 2015_1901).

2.4 Concentration of counterbalancing capacity by issuer/counterparty

Le istruzioni relative al *template* C71.00 prevedono - per i rapporti atti a configurarsi come strumenti della specie - la rilevazione anche del "collateral value CB-eligible".

Per soddisfare tale nuova necessità informativa, si è reso necessario estendere ad una più ampia casistica di operazioni la richiesta in input del CAMPO 06060 - "VALORE DELLA GARANZIA AL NETTO DELL'HAIRCUT APPLICATO DALLA CONTROPARTE FINANZIATRICE" (il cui utilizzo era finora connesso esclusivamente con finalità di calcolo dell'LCR).

Ad esempio, tale informazione è ora richiesta in input, per le sole attività “stanziabili”⁴, anche per i titoli liberi quotati (di proprietà e ricevuti in garanzia con facoltà di utilizzo) e per i crediti dichiarati tali.

Per quanto concerne, infine, l’individuazione degli strumenti di “counterbalancing capacity”, il Gruppo ha operato sulla base di quanto emerso dalle più diffuse prassi del Sistema, con riserva naturalmente di integrare il trattamento nell’ipotesi in cui emergessero fattispecie concrete ulteriori rispetto a quelle al momento individuate.

Per la produzione del template è stata creata un’apposita **funzione extratabellare F54_3 – DETERMINAZIONE DEI PRIMI DIECI EMITTENTI/CONTROPARTI AI FINI DELLA COUNTERBALANCING CAPACITY.**

3. INTERVENTI SULLE TABELLE DI CORREDO

Le istruzioni per la compilazione del template C67.00 relativo alla “Concentrazione per controparte” introducono la necessità di un trattamento della raccolta per gruppi di clienti connessi. Ne consegue l’esigenza di dover alimentare la tabella di corredo **TCOR29** anche con la composizione dei gruppi per i quali la banca pone in essere esclusivamente operazioni di raccolta. Con

⁴ Le regole di quantificazione degli haircut applicabili sono rese pubbliche dalla BCE sul proprio sito internet: cfr ad esempio gli attuali link: <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/risk/liquidity/html/index.en.html> ; https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130718_annex.pdf?a3f7fd54231ff51ffc1b654f9f9be086f

l'occasione la presente tabella viene ridenominata **“TABELLA
RELAZIONE CONTROPARTI CON CAPOGRUPPO”**.